

12/3-12

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

14 FEBBRAIO 2012

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **14 Febbraio 2012**, alle ore **21,15** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri:, **BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BELLO e CARDILE.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Francesco DANTE**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A «MODIFICA DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 297 TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO»

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A «MODIFICA DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 297 TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO».

Il Presidente VALLE, riferisce:

Con lettera del 23/1/2012 - prot. 80, pervenuta il 26 gennaio 2012 prot. 915 il Presidente del Consiglio Comunale, ha inviato la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2012 00205/002 avente per oggetto: "Proposta di modifica dell'articolo 15 del Regolamento Comunale n. 297 - Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione Amministrativa e il Difensore Civico" richiedendo l'espressione del parere, ai sensi degli artt. 43 – 44 del Regolamento sul Decentramento.

Con l'art. 6 della Legge dell'8/6/1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" sono stati definiti alcuni contenuti obbligatori che devono essere inseriti negli Statuti Comunali.

L'articolo citato definisce quanto segue:

"1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

3. Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto".

In conformità con quanto previsto dalla legge sopraccitata, lo Statuto della Città di Torino, al secondo titolo "Istituti di partecipazione e diritto di accesso e informazione", definisce le forme con cui è garantita la partecipazione dei cittadini, prevedendo rispettivamente agli artt. 16 e 17 il referendum consultivo e abrogativo, rimanendo esplicitamente le modalità procedurali ad apposito Regolamento comunale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 07377/002) è stato approvato il Regolamento Comunale n. 297 – "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il

referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico", modificato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2006 01114/002)

Il Titolo III DEL Regolamento in oggetto definisce le modalità di svolgimento e regola l'istituto del Referendum consultivo e abrogativo, determinandone la materia, le modalità e le tempistiche. Tale Regolamento stabilisce dei vincoli temporali e di accorpamento con altri turni elettorali o quesiti referendari nazionali. Più specificatamente all'art. 15 "Data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo" si legge quanto segue:

"1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.

2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di turni elettorali o referendari nazionali".

In conformità con quanto definito dalla Legge 142/1990, il Comune di Torino, come hanno effettuato anche altri comuni italiani nel periodo tra il 1990 e il 2000, ha introdotto nel Regolamento il divieto esplicito di far coincidere il referendum con altre operazioni di voto.

Tuttavia con l'approvazione nel 2000 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", sono state introdotte importanti modifiche riguardanti gli Istituti di Partecipazione.

In particolare, l'art. 8 "Partecipazione Popolare" al comma 4 modifica sostanzialmente il 4 dell'art. 6 della Legge n. 142 dell'8 giugno del 1990, "Ordinamento delle Autonomie Locali" eliminando il divieto esplicito di accorpamento con qualsiasi altra operazione di voto, ma limitando le fattispecie di voto così come segue:

"Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".

Pertanto, a fronte di questa importante modifica, ne consegue quindi che, ai sensi della legge 267/2000, i referendum possano aver luogo nello stesso giorno delle elezioni europee e nazionali e non possono invece svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Essendo nell'interesse della Città sostenere ed incentivare la partecipazione ai referendum, facilitarne l'accesso da parte dei cittadini permettendo loro di votare una volta sola anziché due e ridurre i costi legati al loro svolgimento, è evidente l'opportunità di procedere con la modifica dell'art. 15 del Regolamento n. 297 – "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico" affinché possa recepire le importanti modifiche introdotte alla Legge 267/2000.

Si ritiene pertanto opportuno e necessario modificare il secondo comma all'art. 15 "Data di effettuazione dei referendum abrogativo e consultivo", abrogando l'attuale versione del comma e sostituendola con una nuova dicitura che tenga conto della possibilità di accorpare i referendum con le operazioni elettorali nazionali ed europee. Più specificatamente si propone la seguente nuova versione del secondo comma dell'art. 15 del Regolamento n. 297:

"i referendum non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. Salvo impedimenti particolari, i referendum devono tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali a carattere regionale, nazionale o europeo".

L'argomento è stato illustrato in sede di Conferenza Capigruppo regolarmente riunitasi come Commissione Istituzionale e pertanto deliberante il giorno 2 febbraio 2012. Durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento

Ritenendo i fini prefissi condivisibili, si propone di esprimere parere **favorevole** alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012 00205/002 avente per oggetto: "Proposta di modifica

dell'articolo 15 del Regolamento Comunale n. 297 - Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione Amministrativa e il Difensore Civico".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

- favorevole sulla regolarità tecnica

Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere **favorevole, condizionato** al coordinamento col dettato del 1° comma dell'art. 15, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012 00205/002 avente per oggetto: "Proposta di modifica del l'articolo 15 del Regolamento Comunale n. 297 - Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione Amministrativa e il Difensore Civico".

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	23
Astenuti	2 (Bosticco e Miletto)
Votanti	21
Voti favorevoli	21

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere **favorevole, condizionato** al coordinamento col dettato del 1° comma dell'art. 15, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012 00205/002 avente per oggetto: "Proposta di modifica del l'articolo 15 del Regolamento Comunale n. 297 - Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione Amministrativa e il Difensore Civico".